

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2479**

“Conversione in legge,
con modificazioni,
del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187,
recante misure urgenti in
materia di sicurezza”

dicembre 2010
n. 263



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2479

“Conversione in legge,
con modificazioni,
del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187,
recante misure urgenti in
materia di sicurezza”

dicembre 2010

n. 263

a cura di: F. Cavallucci, S. Marci
hanno collaborato: E. Catalucci, S. Ferari, A. Henrici,
S. Bonanni, M. Mercuri, B. Gatta

INDICE

PREMESSA	9
SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA	21
Articolo 1 <i>(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 2 <i>(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 2-bis <i>(Fondo di solidarietà civile)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 3 <i>(Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 4 <i>(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 5 <i>(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 6 <i>(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 7 <i>(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	
Scheda di lettura.....	63

Articolo 8 <i>(Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 9 <i>(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 10 <i>(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie e altri incarichi speciali)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 11 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	81
TESTO A FRONTE.....	83
Articolo 1 <i>(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)</i>	
Comma 1	85
Comma 2	87
Articolo 2 <i>(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)</i>	
Comma 1	91
Comma 3	93
Comma 4	95
Articolo 3 <i>(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i>	
Comma 1, lettera a).....	97
Comma 1, lettera b)	107
Comma 2, lettere a) e a-bis).....	113
Comma 2, lettera b)	117
Articolo 4 <i>(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale)</i>	
Comma 1	121

Articolo 7

(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Comma 1, lettera a).....	123
Comma 1, lettera b)	129

Articolo 8

(Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Comma 1	133
---------------	-----

Articolo 9

(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)

Comma 1	137
---------------	-----

Articolo 10

(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie e altri incarichi speciali)

Comma 1	139
---------------	-----

Premessa

L'A.S. 2479, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza*", è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 3 dicembre 2010 e assegnato alle Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 3^a (Affari esteri), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubblica istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro) e 14^a (Unione europea).

Il decreto-legge 187/2010 è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 12 novembre 2010. L'intervento del Governo in materia di sicurezza pubblica era completato da un disegno di legge, che non è stato ancora presentato al Parlamento.

Il provvedimento in esame è suddiviso in 5 Capi, recanti, rispettivamente: misure per gli impianti sportivi (Capo I); disposizioni per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata e della cooperazione internazionale di polizia (Capo II); disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Capo III); disposizioni in materia di sicurezza urbana (Capo IV); disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno (Capo V).

La Camera dei deputati ha apportato modifiche a tutti gli articoli del provvedimento (ad eccezione dell'articolo 11, recante l'entrata in vigore) e ha introdotto nel Capo I il nuovo articolo 2-bis.

Il presente *dossier* reca, nella prima parte, **le sintesi** degli articoli; nella seconda parte, **le schede di lettura**; nella terza parte, **i testi a fronte delle novelle** alla legislazione vigente.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

*(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi
ove si svolgono manifestazioni sportive)*

Il **comma 1** dell'articolo 1 ripristina fino al 30 giugno 2013 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 8, commi 1-*ter* e 1-*quater*, della legge n. 401 del 1989 - la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso - in tema di:

- arresto in flagranza per specifici reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

- applicazione delle misure cautelari anche in deroga ai limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280 del codice di procedura penale.

In particolare, il comma 1-*ter* dell'art. 8 disciplina l'istituto della cosiddetta "flagranza differita" o "arresto differito", ed è stato inserito nella legge n. 401 del 1989 dal decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28. La disposizione, determinando una sorta di estensione temporale del concetto di flagranza, stabilisce che, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica del fatto, ne risulta autore, purché l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto.

Il successivo comma 1-*quater* consente invece l'applicazione delle misure coercitive - quali custodia cautelare e arresti domiciliari - anche in deroga ai limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280 del codice di procedura penale ai soggetti arrestati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (ivi compresa la violazione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive medesime).

Entrambe le disposizioni sulla flagranza differita (art. 8, comma 1-*ter*) e sulle misure cautelari (art. 8, comma 1-*quater*), inserite nell'ordinamento dal citato decreto-legge n. 28 del 2003, sono state rese transitorie dalla legge di conversione del medesimo decreto-legge, che ha limitato la loro efficacia al 30 giugno 2005. Tale termine è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2007 dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e, da ultimo, al 30 giugno 2010 dalla legge di conversione del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8.

Il decreto legge in commento intende dunque ripristinare l'efficacia delle predette disposizioni fissando il nuovo termine al 30 giugno 2013.

Il **comma 2**, introducendo un ulteriore comma nell'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 2007, sanziona con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano *steward* in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)

L'articolo 2, allo scopo di migliorare l'efficacia dei controlli in occasione di manifestazioni sportive, amplia i compiti degli *steward* ed estende ulteriormente a favore dei medesimi le forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di tali eventi.

Il **comma 1**, in particolare, modifica l'art. 2-ter del decreto legge n. 8 del 2007 inserendo un comma 1-bis ai sensi del quale, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, agli *steward*, quale personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, possono essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

Il **comma 2** rimette la determinazione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento dei compiti di cui sopra, ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge qui considerato, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007. Il decreto dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvederanno entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto potrà essere egualmente adottato.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il testo del comma 2 è stato oggetto di alcuni interventi modificativi.

Articolo 2-bis

(Fondo di solidarietà civile)

L'articolo 2-bis è stato introdotto nel decreto legge in conversione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. La disposizione prevede, al **comma 1**, l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo di solidarietà civile a favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura. Ai sensi del citato comma 1, il fondo è alimentato:

- a) da una quota del fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7¹, del decreto-legge 16 settembre

¹ Il richiamato comma 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o

2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;

- b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal decreto legge qui considerato;
- c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

Ai sensi del successivo **comma 2**, il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:

- a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
- b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.

I successivi **commi 3, 4 e 5** dettano poi alcune disposizioni particolari relative alle modalità di funzionamento del fondo in questione.

amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

- a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera c\), della legge 23 febbraio 1999, n. 44](#), e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'[articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512](#);
- b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- c) all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 3

(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

L'**articolo 3** introduce misure volte al sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. Il **comma 1** prevede che i beni confiscati alla criminalità organizzata possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche. I proventi derivanti dall'utilizzo di tali beni affluiscono al Fondo unico giustizia e sono poi riassegnati al Ministero dell'interno, al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia. Il comma 1 prevede inoltre l'inapplicabilità ai crediti erariali nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrati dei limiti alla compensazione dei crediti previsti dall'art. 31 del decreto-legge 78/2010. Esso, infine, prevede che il sindaco del comune al quale un bene immobile confiscato è stato trasferito informi l'Agenzia sullo stato della procedura di assegnazione. Il **comma 2** prevede che l'Agenzia possa decidere di estromettere singoli beni immobili dell'azienda non in liquidazione per poi trasferirli agli enti territoriali che ne facciano richiesta, a condizione che si tratti di beni che gli enti stessi già utilizzino a qualsiasi titolo a fini istituzionali. **Un emendamento approvato dalla Camera** modifica la disciplina relativa all'istituzione delle sedi secondarie dell'Agenzia. Il **comma 3** prevede che l'Agenzia possa essere autorizzata dal Ministro dell'interno a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alla dotazione organica prevista dalla legge istitutiva. **A seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati**, l'Agenzia potrà altresì avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti. Il **comma 4** reca la copertura degli oneri derivanti dal comma 3.

Articolo 4

(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale)

L'**articolo 4** integra la composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, con un magistrato designato dal Ministro della giustizia, per tutte le volte in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati. **La Camera dei deputati ha specificato** che il magistrato che va a integrare la composizione della Commissione deve essere designato tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia.

Articolo 5

(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia)

L'**articolo 5** istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP) con il compito di predisporre urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero. **La Camera dei deputati ha previsto** che le linee di indirizzo debbano essere predisposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e che esse siano aggiornate annualmente. La Camera ha altresì previsto che il Comitato sia composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore individuati con successivo atto del presidente.

Articolo 6

(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'**articolo 6** reca l'interpretazione autentica dell'art. 3 del c.d. Piano straordinario antimafia (legge 13 agosto 2010, n. 136), recante la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari. Il **comma 1** stabilisce che la suddetta disciplina si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 136/2010 e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Il **comma 2, modificato dalla Camera dei deputati**, prevede che i contratti stipulati precedentemente alla data suddetta e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti devono essere adeguati alla disciplina della tracciabilità entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (la formulazione originaria del decreto-legge fa invece decorrere il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 136/2010). La Camera ha inoltre previsto l'inserzione automatica nei contratti in questione delle clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. Il **comma 3** fornisce l'interpretazione autentica dell'espressione "*filiera delle imprese*" di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. Il **comma 4** reca l'interpretazione autentica del comma 1 del predetto art. 3, chiarificando le prescrizioni in tema di obbligo di utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati "*anche in via non esclusiva*" alle commesse pubbliche. Il **comma 5** chiarisce che laddove il comma 3 del citato art. 3 autorizza l'effettuazione di operazioni con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale (pagamenti in favore di soggetti pubblici e/o soggetti qualificati, nonché spese di

modesta entità), gli strumenti impiegati devono comunque essere idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Articolo 7

(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'**articolo 7** novella gli artt. 3 e 6 del c.d. Piano straordinario antimafia (legge 13 agosto 2010, n. 136), recanti la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, la **lettera a)**: ammette la possibilità di strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purchè essi siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni (**punti 1), 2) e 3)**); innalza a 1.500 euro il limite delle spese giornaliere per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa (**punto 2-bis**), **introdotto dalla Camera dei deputati**); stabilisce che in ogni transazione dovrà essere inserito il CIG (codice identificativo gara), mentre il Codice unitario del progetto (CUP), dovrà essere indicato solo qualora ne sia prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'art. dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (**punti 4) e 5)**); chiarisce che potrà essere utilizzato come conto corrente dedicato anche un conto corrente già esistente (**punto 6)**); introduce l'obbligo per l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di darne comunicazione immediata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (**punto 7)**); prevede che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (**punto 8)**). La **lettera b)**: prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tracciabilità vengano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (**punto 1)**); introduce l'obbligo per l'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, di informare il prefetto territorialmente competente sui fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità (**punto 2)**).

Articolo 8

(Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

L'**articolo 8** stabilisce che il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dai sindaci nelle funzioni di competenza statale, ai sensi dell'art. 54 del T.u.e.l..
La Camera ha apportato alcune modifiche.

Articolo 9

(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)

L'articolo 9 novella l'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative accessorie.

Il testo dell'articolo 20 disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie da parte dell'autorità amministrativa o del giudice penale con la sentenza di condanna. Il terzo comma della disposizione in particolare disciplina, rispettivamente, la possibilità per le autorità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e l'obbligo di disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Il comma aggiuntivo introdotto dall'articolo in commento delinea un'ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni:

- siano gravi o reiterate;
- riguardino la materia della tutela del lavoro, dell'igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Come nell'ipotesi contemplata dagli attuali quarto e quinto comma, la confisca deve essere sempre disposta, anche in mancanza dell'ordinanza ingiunzione di pagamento e non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione ovvero - **ipotesi aggiunta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata, secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 10

(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie e altri incarichi speciali)

L'**articolo 10** prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza. **La Camera dei deputati ha modificato l'articolo in esame**, rendendo facoltativo il collocamento in disponibilità e estendendo la previsione anche ai prefetti. La Camera ha inoltre eliminato dalla rubrica dell'articolo il riferimento ai comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

L'**articolo 11** fissa la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41, dopo il comma 3-*quinqies*, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*sexies*. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-*quinqies* si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-*ter*, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-*ter*.».

1. **All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«1-*quinqies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* hanno efficacia a decorrere **dal 13 novembre 2010** fino al 30 giugno 2013».

2.*Identico*.

Il comma 1 dell'articolo 1 ripristina fino al 30 giugno 2013 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 8, commi 1-*ter* e 1-*quater*, della legge n. 401 del 1989 - la cui vigenza è venuta meno il 30 giugno scorso - in tema di:

- arresto in flagranza per specifici reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

- applicazione delle misure cautelari anche in deroga ai limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c*) e 280 del codice di procedura penale.

In particolare, il comma 1-*ter* dell'articolo 8 disciplina l'istituto della cosiddetta "flagranza differita" o "arresto differito", ed è stato inserito nella legge n. 401 del 1989 dal decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28. La disposizione, determinando una sorta di estensione temporale del concetto di flagranza, stabilisce che, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica del fatto, ne risulta autore, purché l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto.

Il successivo comma 1-*quater* consente invece l'applicazione delle misure coercitive - quali custodia cautelare e arresti domiciliari - anche in deroga ai limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c*) e 280 del codice di procedura penale ai soggetti arrestati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (ivi compresa la violazione del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive medesime). Si tratta di reati la cui pena è generalmente inferiore ai limiti minimi previsti per l'applicazione delle misure cautelari e lo scopo è dunque quello di evitare che una persona arrestata per tali reati, anche attraverso la cosiddetta flagranza differita, possa poi riacquistare la libertà a causa dell'impossibilità di disporre misure coercitive per tali reati.

Entrambe le disposizioni sulla flagranza differita (art. 8, co. 1-*ter*) e sulle misure cautelari (art. 8, co. 1-*quater*), inserite nell'ordinamento dal citato decreto-legge n. 28 del 2003, sono state rese transitorie dalla legge di conversione del medesimo decreto-legge, che ha limitato la loro efficacia al 30 giugno 2005. Tale termine è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2007 dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e, da ultimo, al 30 giugno 2010 dalla legge di conversione del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8.

Il decreto-legge in commento intende dunque ripristinare l'efficacia delle predette disposizioni fissando il nuovo termine al 30 giugno 2013.

Il comma in questione è stato riformulato nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera - recependo sul punto un suggerimento del Comitato per la legislazione - nel senso di introdurre la previsione relativa alla transitorietà delle disposizioni sopra richiamate quale comma aggiuntivo all'articolo 8 della legge n. 401 del 1989, lasciandone inalterata la portata sostanziale.

Il **comma 2** dell'articolo 1, introducendo un ulteriore comma nell'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 2007, sanziona con il pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro le società sportive che impiegano *steward* (ovvero personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, ai sensi dell'art. 2-ter del medesimo decreto-legge n. 8 del 2007) in numero minore rispetto a quanto stabilito nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza². In base all'art. 1, co. 3-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 8 del 2007, la sanzione è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa.

² Il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 (*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*), all'art. 19-ter, istituisce in ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, il Gruppo operativo sicurezza (G.O.S.), coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto: da un rappresentante dei Vigili del fuoco; dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva; da un rappresentante del Servizio sanitario; da un rappresentante dei Vigili urbani; dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio; da un rappresentante della squadra ospite (eventuale); da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza sia ritenuta necessaria. E' compito del G.O.S., che si riunisce periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri: verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte; vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice; adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia. Il decreto del ministro dell'Interno 8 agosto 2007 (*Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi*) stabilisce che i servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria «ordinanza», i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia. Spetta al delegato per la sicurezza pianificare l'impiego degli steward secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis.* Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1.*Identico.*

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro **quarantacinque** giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono **definiti i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41, introdotto dal comma 1 del presente articolo**, e le condizioni e le modalità per **il loro espletamento**, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. All'articolo 6-*quater*, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».

4. Dopo l'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n.401, è inserito il seguente: «Art. 6-*quinqüies*. – (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*.».

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41. **Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del** parere delle Commissioni parlamentari competenti **per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione.** Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.

3.*Identico.*

4. Dopo l'articolo 6-*quater* della legge 13 dicembre 1989, n.401, è inserito il seguente: «Art. 6-*quinqüies*. – (*Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41, **nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive**, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater*.».

L'articolo 2, allo scopo di migliorare l'efficacia dei controlli in occasione di manifestazioni sportive, amplia i compiti degli *steward* ed estende ulteriormente a favore dei medesimi le forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di tali eventi.

Il **comma 1**, in particolare, modifica l'art. 2-*ter* del decreto-legge. n. 8 del 2007 inserendo un comma 1-*bis* ai sensi del quale, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, agli *steward*, quale personale

incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, possono essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non sia richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

La figura del c.d. *steward* rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato in diversi Paesi europei (in particolare nel Regno Unito). Nel nostro ordinamento, disposizioni specifiche sono state introdotte solo recentemente nell'ambito dei provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Si ricorda a tale proposito il decreto-legge 28/2003 (c.d. "decreto Pisanu") che prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l'introduzione di strumenti di offesa, l'ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di *metal detector* presidiati da personale appositamente incaricato. L'art. 6-*quater* della L. 401/1989 – nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – fa invece riferimento ai soggetti "incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori", nonché a "quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive", specificando che devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia. Successivamente, l'art. 2-*ter* del già citato decreto-legge n. 8/2007, affidando ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei cd. *steward*, ha, tra l'altro, stabilito che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, comunichino al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo cosicché quest'ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate (comma 2).

Per quanto riguarda le attività affidate agli *steward*, si ricorda, in breve, che risultano così raggruppate:

- attività di bonifica (richiedenti un'ispezione dell'intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico);
- attività di prefiltraggio (in prossimità dei varchi di accesso) e di filtraggio (presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici);
- attività all'interno dell'impianto sportivo;
- attività in caso di violazioni del regolamento d'uso dell'impianto;
- documentazione delle attività svolte.

Il **comma 2** rimette la determinazione delle condizioni e delle modalità per l'affidamento dei compiti di cui sopra, ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge qui considerato, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007³. Il decreto dovrà essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvederanno entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto potrà essere egualmente adottato.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il testo del comma 2 è stato oggetto di alcuni interventi modificativi per effetto dei quali:

- è stato chiarito che con il decreto del Ministro dell'interno previsto da tale comma dovranno altresì essere definiti i servizi, ausiliari dell'attività di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, introdotto dal precedente comma 1, oltre che le condizioni e le modalità per il loro espletamento;
- sono stati coordinati fra loro i termini per l'adozione del predetto decreto del Ministro dell'interno e per l'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari sul relativo schema di decreto. Si è previsto più specificamente che il decreto debba essere adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e che lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si devono esprimere entro venti giorni (in luogo degli originari trenta giorni) dalla data di trasmissione.

I **commi 3 e 4** dell'articolo 2 estendono agli *steward* alcune disposizioni già applicabili a tutela dei pubblici ufficiali che svolgono servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

In particolare, il comma 3 interviene sull'art. 6-quater della legge n. 401/1989, che equipara la violenza o la minaccia nei confronti degli *steward* alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale, purché gli stessi addetti siano riconoscibili e la condotta sia riconducibile alle mansioni svolte.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 336 c.p. la violenza o la minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone

³ Si ricorda che il citato art. 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno siano stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale addetto agli impianti sportivi nonché le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine (comma 1). A tale norma si è provveduto a dare attuazione con il già citato decreto del ministro dell'Interno 8 agosto 2007 (*Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi*) (*Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi*) da ultimo modificato dal decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2010.

anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Ai sensi dell'art. 337, la "resistenza" a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (uso di violenza o minaccia per "opporsi" ad essi) è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Il decreto-legge stabilisce l'applicabilità agli *steward* dell'aggravante prevista dall'articolo 339, terzo comma, del codice penale ai sensi del quale le pene previste per i fatti di cui agli articoli 336 e 337 sono aggravate quando il fatto è commesso «*mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone*».

In virtù del richiamo, contenuto nel predetto terzo comma, al secondo comma del medesimo articolo 339, dall'applicazione dell'aggravante deriva la pena della reclusione da tre a quindici anni nel caso di resistenza a pubblico ufficiale e per la fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale contemplata dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; della reclusione da due ad otto anni per la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 336 del codice penale. Dal riferimento al solo terzo comma dell'articolo 339 deriva la non applicabilità agli *steward* delle circostanze aggravanti previste dai primi due commi della disposizione (che, tra le altre, contempla al primo comma le aggravanti di violenza o minaccia commesse con armi e al secondo comma la violenza o minaccia commesse da più di cinque persone riunite mediante uso di armi o da più di 10 persone anche non armate).

Il **comma 4**, inserendo nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 6-*quinquies*, equipara invece gli *steward* ai pubblici ufficiali ai fini dell'applicazione delle pene previste dall'art. 583-*quater* del codice penale.

Si rammenta che l'articolo 583-*quater* del codice penale stabilisce che, nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi siano punite con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni.

Il testo del decreto-legge in conversione stabilisce, pertanto, che, se l'addetto ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è riconoscibile e subisce - in relazione alle mansioni svolte - una lesioni personale grave, si applica al colpevole la reclusione da 4 a 10 anni; se le lesioni sono gravissime si applica la reclusione da 8 a 16 anni. Tale previsione è stata peraltro oggetto di alcuni interventi modificativi nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. In relazione a questi, deve evidenziarsi che l'originaria formulazione del nuovo articolo 6-*quinquies* della legge n. 401 del 1989, introdotto dal citato comma 4 - laddove faceva riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2007 subordinando l'applicabilità del disposto dell'articolo 583-*quater* del codice penale alla condizione che i predetti soggetti siano "riconoscibili" e i fatti siano commessi "in relazione alle funzioni svolte" - riprendeva sul punto l'identica formulazione contenuta nell'articolo 6-*quater* della medesima legge n. 401 del 1989. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del

Parlamento, il requisito della riconoscibilità è stato espunto dall' articolo 6-*quinquies* per effetto dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea, mentre - sempre nel medesimo articolo - l'espressione "in relazione alle funzioni svolte" è stata sostituita, nel corso dell'esame in commissione, con l'altra "nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive". E' invece rimasta immutata la corrispondente formulazione dell'articolo 6-*quater* della già ricordata legge n. 401 del 1989. Al riguardo, sembrerebbe opportuna un'ulteriore riflessione al fine di verificare se, in proposito, non si ponga un'esigenza di coordinamento fra le due disposizioni in questione, per quanto riguarda gli aspetti testé considerati.

Articolo 2-bis
(Fondo di solidarietà civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato:

a) da una quota del ondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;

b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;

c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:

a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) **nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera *a*), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.**

3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonché all'individuazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di rivalsa o all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati

cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto, nonché per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto.

L'articolo 2-bis è stato introdotto nel decreto legge in conversione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. La disposizione prevede, al **comma 1**,

l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo di solidarietà civile a favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura. Ai sensi del citato comma 1, il fondo è alimentato:

a) da una quota del fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7⁴, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;

b) dall'ammontare delle somme rimosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal decreto legge qui considerato;

c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

Ai sensi del successivo **comma 2**, il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:

a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.

⁴ Il richiamato comma 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera c\), della legge 23 febbraio 1999, n. 44](#), e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'[articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512](#);

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 3** dell'articolo 2-*bis* stabilisce poi che all'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonché all'individuazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di rivalsa o alla sua eventuale rinuncia, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 4** dispone che al funzionamento ed alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 5** prevede infine che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto qui considerato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 2-*bis*, comprese quelle relative ai limiti ed ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e l'individuazione degli aventi diritto, nonché per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto.

Articolo 3

(Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Alla legge 31 maggio 1965, n.575, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Identico:*

a) all’articolo 2-undecies:

a) *identica:*

1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «*a-bis*) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche, **i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;**»;

1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «*a-bis*) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell’interno, utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche;»;

1-bis) al comma 2, alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera *a-bis*), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’interno al fine di assicurare il potenziamento dell’Agenzia.»;

2) *identico;*

b) all'articolo 2-*sexies*, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «*c-bis*) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *a-bis*), della legge 31 maggio 1965, n.575, per le finalità ivi indicate;»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente: «3-*quater*. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori

b) all'articolo 2-*sexies*, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione**, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, **comma 1**, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.».

2.*Identico*:

a)*identica*;

***a-bis*) all'articolo 3, comma 4, la lettera i) è sostituita dalla seguente:**

«i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»;

b)*identica*.

dell'azienda confiscata.».

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro **dell'economia e delle finanze** e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, **si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero** stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche **ricorrendo alle** modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. **Tali** rapporti di lavoro **sono instaurati** in deroga all'articolo 7, comma 1, **lettere a) e b)**, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.50, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione **di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. **Per** tali fini, all'Agenzia **nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. **Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.**

5. *Identico.*

L'**articolo 3** introduce misure volte al sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.

Il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4⁵ ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito, anche, l'"Agenzia"), che ha sostituito il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta: il Direttore; il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori.

In estrema sintesi, il decreto-legge 4/2010 attribuisce la gestione dei beni sequestrati all'amministratore giudiziario e all'Agenzia il compito di coadiuvare quest'ultimo sotto la direzione del giudice delegato. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita direttamente all'Agenzia, la quale a tal fine può avvalersi di uno o più coadiutori.

La nuova disciplina interviene anche sul tema della destinazione dei beni immobili confiscati trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio dell'ente territoriale, prevedendo che, nel caso di mancata assegnazione in concessione di tali beni a comunità, enti ed associazioni, gli enti territoriali possano utilizzare i medesimi per fini di lucro, reimpiegando tuttavia i profitti per finalità sociali. Per i beni immobili, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse, il provvedimento conferma la destinazione alla vendita, ma interviene sulle

⁵ "Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50.

modalità della medesima e precisa che essa è effettuata, con un vincolo di inalienabilità per i successivi cinque anni, agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie ed utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie.

Il **comma 1** novella la legge 31 maggio 1965, n. 575⁶ (legge quadro in materia di sequestro e confisca antimafia).

In particolare, la **lettera a)** interviene sull'art. 2-*undecies*.

Il **punto 1)** modifica il comma 2, prevedendo un'ulteriore ipotesi di destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Attualmente, i beni immobili confiscati (art. 2-*undecies*, comma 2, della legge 575/1965):

a) sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione;

c) sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga.

Ove i beni immobili confiscati non possano essere destinati o trasferiti per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

Mediante l'inserimento della nuova lettera *a-bis*) nel comma 2 dell'art. 2-*undecies*, si prevede che tali beni possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche.

Il testo del decreto-legge prevede che le relative risorse siano destinate al potenziamento della stessa Agenzia. La relazione precisa che tale intervento è opportuno proprio in relazione alla *mission* affidata all'Agenzia, risultando essenziale che quest'ultima "possa «autofinanziarsi» attraverso i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili confiscati". **Il riferimento al potenziamento dell'Agenzia è stato però espunto dalla Camera dei deputati** (ma tale riferimento è comunque previsto dal nuovo comma 2.1, v. *infra*).

⁶ "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere".

Il punto 1-bis), inserito dalla Camera dei deputati, mediante l'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 575/1965, prevede che il sindaco del comune a cui è stato trasferito un bene immobile debba, alla scadenza di sei mesi, inviare al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.

Il nuovo periodo non indica espressamente quale sia il momento a partire da quale decorrono i sei mesi, né quale sia la procedura sul cui stato il sindaco debba aggiornare il Direttore dell'Agenzia. Dal contesto generale, parrebbe che i sei mesi decorrano dalla destinazione e la procedura sia quella dell'assegnazione (di modo che la relazione in questione renderebbe possibile l'eventuale revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, previsti dal periodo precedente). Tuttavia, in considerazione della complessità dell'art. 2-undecies, e del comma 2, lettera b), in particolare, si valuti l'opportunità di esplicitare tali elementi.

Il punto 2) inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 2-undecies, il nuovo comma 2.1 che precisa che i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni da parte dell'Agenzia affluiscono, escluse le spese di conservazione e amministrazione, al Fondo unico giustizia per poi essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed infine riassegnate al dicastero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

Si tratta del Fondo – istituito e disciplinato con due successivi decreti-legge (decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁷, art. 61, comma 23, e decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143⁸, art. 2) – con l'obiettivo di centralizzare e rendere più efficiente la gestione delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a seguito di sequestri e confisci antimafia. Spetta ad un D.P.C.M. determinare ogni anno, entro il 30 aprile, la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell'emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali: minimo un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia; il resto dovrà affluire all'entrata del bilancio dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 29 aprile 2010 ha determinato, sulla base delle entrate affluite nell'esercizio precedente, le quote del Fondo unico giustizia da distribuire ai ministeri della giustizia e dell'interno; tale decreto risulta tuttora all'esame della Corte dei Conti, in attesa di registrazione.

⁷ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

⁸ "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

La **lettera b)** novella il comma 15 dell'art. 2-*sexies* della legge 575/1965, che stabilisce che nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c..

La novella inserisce un periodo aggiuntivo, che sancisce l'inapplicabilità dell'art. 31 del decreto-legge 78/2010, c.d. manovra finanziaria estiva, ovvero dei limiti alla compensazione dei crediti previsti da tale ultima disposizione.

In accoglimento di un'indicazione della Commissione bilancio, **la Camera dei deputati ha riformulato il periodo aggiuntivo**, chiarendo che il regime speciale trova applicazione entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione.

L'art. 31 ("*Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi*") citato ha vietato la compensazione diretta dei crediti fino a concorrenza dell'importo di debiti superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In sostanza, per effetto della norma, per tali importi il contribuente non può operare la compensazione dei crediti ove gli siano state notificate cartelle per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione). A fronte del divieto di compensazione "diretta" è stato comunque ammesso il pagamento, anche parziale, di somme iscritte a ruolo mediante compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con modalità stabilite dalla norme secondarie.

Il **comma 2** novella gli artt. 3 e 7 della legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

La prima modifica (**lettera a)**) ha natura di coordinamento con la nuova lettera *a-bis*) del dell'art. 2-*undecies*, comma 2, della legge 575/1965. Essa aggiunge infatti una lettera *c-bis*) al comma 4 dell'art. 3, che disciplina la possibile richiesta dell'Agenzia (con delibera del Consiglio direttivo) al Ministero dell'interno di utilizzare i beni immobili confiscati per le finalità di potenziamento dell'attività dell'Agenzia.

L'art. 3, comma 4, del decreto-legge 4/2010 prevede, nella sua formulazione originaria, che il Consiglio direttivo dell'Agenzia: a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge; h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto; i) provvede

all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie; l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

La seconda modifica, **inserita dalla Camera dei deputati, (lettera a-bis)**), riguarda l'istituzione di sede secondarie. Mentre attualmente è previsto che il Consiglio direttivo dell'Agenzia provveda all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie, la nuova formulazione elimina il riferimento all'eventualità. Viene inoltre specificato che le sedi secondarie devono essere istituite nelle regioni ove sono presenti "*in quantità significativa*" beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La soppressione dell'aggettivo "eventuale" sembrerebbe evidenziare la volontà di trasformare quella che era una facoltà del Consiglio direttivo in un obbligo, sebbene non sia stato invece modificato il requisito della sussistenza di "particolari esigenze".

La terza modifica (**lettera b**) aggiunge un comma 3-*quater* all'art. 7 dello stesso decreto-legge 4/2010, in materia di trasferimento di beni aziendali confiscati.

Il comma 3-*ter* della stessa norma ha stabilito che qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, hanno già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per la richiesta di trasferimento di beni aziendali per le finalità di cui all'art. 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 575/1965 (ovvero per finalità istituzionali o sociali), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni a favore degli enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti e, ove dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

Il nuovo comma 3-*quater* prevede che, con delibera del Consiglio direttivo, l'Agenzia possa decidere di estromettere singoli beni immobili dell'azienda non in liquidazione per poi trasferirli agli enti territoriali che ne facciano richiesta, a condizione che si tratti di beni che gli enti stessi già utilizzino a qualsiasi titolo a fini istituzionali. Sono, in ogni caso, fatti salvi dalla delibera dell'Agenzia i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

Nella sua formulazione originaria, il **comma 3** prevede che l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, stipuli contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4/2010 e, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276⁹.

La norma fa, dunque, riferimento alla possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare specifiche forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, sulla base di quanto stabilito dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁰.

L'art. 36 del decreto legislativo 165/2001, concernente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, così come modificato dall'art. 49 del decreto-legge 112/2008, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 dello stesso decreto legislativo 165/2001, ha previsto, tra gli altri, la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Lo stesso comma ha demandato altresì, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalla vigenti disposizioni di legge, ai contratti collettivi nazionali, la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di formazione e lavoro, di altri rapporti formativi e di somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali) di cui agli artt. 20 e ss. del decreto legislativo 276/2003, in applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi riguardanti tali materie, con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.

I contratti di cui sopra non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012 e, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del decreto in esame, l'autorizzazione ministeriale dovrà indicare il numero dei contratti da stipulare con la quantificazione della relativa spesa.

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al comma in esame.

In particolare, essa ha previsto che l'Agenzia possa, in alternativa al ricorso ai suddetti contratti a tempo determinato, avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti.

⁹ "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".

¹⁰ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Inoltre, in accoglimento di un'indicazione della Commissione bilancio, è stato chiarito che la stipula dei contratti a tempo determinato deve avvenire, oltre che nei limiti dell'autorizzazione ministeriale, anche di quelli delle risorse assegnate dalla disposizione in esame (v. *infra*).

E' stato infine chiarito che la stipula dei contratti a tempo determinato può avvenire in deroga ai limiti di dotazione organica previsti dall'art. 7, comma 1, lettera a) (e non solo della lettera b), come invece indicato nella formulazione originaria del decreto-legge), del decreto-legge 4/2010 (30 unità).

Il comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 4/2010 stabilisce, alla lettera a), che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del decreto la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in 30 unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali.

In seconda battuta, alla lettera b), dispone che il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

Per le suddette finalità, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012 a valere, secondo quanto previsto dal successivo **comma 4, riformulato su indicazione della Commissione bilancio della Camera**, sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282¹¹.

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (missione "Politiche economico finanziarie e di bilancio", cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

In conclusione, ai sensi del **comma 5**, Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹¹ "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 .

Articolo 4

(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia **tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese**».

Con una novella all'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83¹², l'**articolo 4** integra la composizione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, organismo di consulenza dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), posto all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, a capo del sistema di protezione delle persone ritenute a rischio, disciplinato dal citato decreto-legge.

In particolare, la Commissione si esprime, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale, sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

¹² "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno", convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 2002, n. 133.

Il sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio è stato riorganizzato ad opera del suddetto decreto-legge 83/2002, ed in particolare dai primi 6 articoli.

Il provvedimento persegue l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema delle scorte attraverso:

- la piena circolazione delle informazioni disponibili tra tutte le Autorità interessate all'adozione e all'esecuzione delle misure di protezione per la selezione degli obiettivi da proteggere;
- la previsione di un raccordo valutativo a livello centrale;
- la fissazione di criteri omogenei e condivisi per la valutazione delle medesime informazioni, al fine di consentire l'accurata selezione degli obiettivi da proteggere e l'individuazione delle misure più adeguate da adottare;
- l'individuazione di moduli operativi più rigorosi per l'attuazione delle misure di protezione, sia per gli operatori di polizia impiegati nei relativi servizi, sia per gli stessi soggetti destinatari delle misure in questione.

Il sistema di protezione si impernia sull'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. L'esecuzione delle determinazioni dell'UCIS è affidata, a livello locale, ai prefetti: presso ogni ufficio territoriale del Governo viene costituito, quale referente territoriale dell'UCIS, un Ufficio provinciale per la sicurezza personale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 83/2002, i servizi di protezione e di vigilanza sono assicurati, a livello operativo, da strutture ed agenti specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se necessario, dalla Guardia di finanza. L'art. 8 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201¹³ ha esteso la possibilità di eseguire compiti di scorta, limitatamente alle persone dell'Amministrazione centrale della giustizia, anche al Corpo di polizia penitenziaria.

La Commissione è presieduta dal direttore dell'UCIS e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 83/2002 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria), nonché da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e da un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

Con la novella in esame, si prevede l'integrazione della composizione dell'organo consultivo con un magistrato designato dal Ministro della giustizia per tutte le volte in cui la Commissione sia tenuta ad esprimersi su questioni di sicurezza relative a magistrati.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come questa modifica è in linea con quanto già previsto a livello locale per la partecipazione al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del Procuratore generale della Repubblica

¹³ *"Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259.

presso la Corte di Appello competente per territorio (art. 5, comma 1, decreto-legge 83/2002).

La Camera dei deputati ha specificato:

- che il magistrato che va a integrare la composizione della Commissione deve essere designato tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia;

- che ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

Articolo 5

(Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia)

Testo del decreto-legge

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte, **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, urgenti linee di indirizzo strategico, **aggiornate annualmente**, per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale **e composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore, individuati con successivo atto del presidente**. Per la partecipazione al Comitato non è

prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

L'**articolo 5** istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), con il compito di predisporre le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero.

Gli obiettivi della disposizione, indicati nella prima parte dell'articolo, sono:

- il potenziamento del contrasto alla criminalità organizzata ed in particolare alle attività criminali transnazionali attribuibili ad essa;
- l'incremento della cooperazione internazionale di Polizia, anche in attuazione di obblighi internazionali o comunitari.

Per quanto riguarda il COPSCIP, l'articolo in esame ne definisce, in primo luogo, la collocazione istituzionale, precisando che esso è istituito nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale, articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

In secondo luogo, si stabilisce che il nuovo organismo sia presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia criminale.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza è diretto da un prefetto che esercita anche le funzioni di Capo della Polizia; al Dipartimento sono assegnati tre vice direttori generali: uno per l'espletamento delle funzioni vicarie, uno per l'attività di coordinamento e di pianificazione e uno responsabile della Direzione centrale della polizia criminale. Ai vice direttori, il Capo della Polizia, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni¹⁴.

La Camera dei deputati ha previsto che il Comitato sia composto da membri di comprovata esperienza e professionalità nello specifico settore individuati con successivo atto del presidente.

La norma in esame stabilisce l'invarianza degli oneri, precisando che la partecipazione al Comitato non deve dar luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Per quanto riguarda le linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia all'estero, che dovrebbe costituire il compito principale, se non l'unico, del Comitato, queste dovranno dare piena

¹⁴ D.P.R. 7 settembre 2001 n. 398, recante "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno" (art. 4).

“valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio informativo”.

La Camera dei deputati ha chiarito che le linee urgenti di indirizzo strategico devono essere predisposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e devono essere aggiornate annualmente.

La collaborazione delle forze di polizia a livello internazionale è disciplinata in primo luogo dalla legge 1 aprile 1981, n. 1211¹⁵ di riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza (art. 6) dove si dispone che il Dipartimento della pubblica sicurezza, a cui fa capo il coordinamento e la direzione unitaria delle azioni e delle direttive in materia di ordine e di sicurezza pubblica, sia responsabile per il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. L'art. 7, relativamente alla natura ed entità dei dati e delle informazioni raccolti, stabilisce che possono essere acquisiti le informazioni e i dati in possesso delle polizie degli Stati appartenenti all'Unione europea e di quelli di confine, nonché di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso.

All'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza, presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia, è incardinato il Servizio per le relazioni internazionali che si occupa di supportare l'attività documentale e organizzativa relativa alla cooperazione internazionale di polizia, sia in ambito comunitario che multilaterale.

L'utilizzo e l'assegnazione degli ufficiali di collegamento dislocati presso gli organismi internazionali o utilizzati per la raccolta di informazioni o quali agenti operativi in paesi europei ed extraeuropei sono previste da diverse fonti normative. La legge finanziaria per il 2005¹⁶ ha ricondotto in un quadro unitario le disposizioni in materia disciplinando le reti di collegamento delle Forze di polizia finalizzate all'incremento della cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo (art. 1, commi 553 e seguenti).

Il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia è istituito nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e coordina alcune delle principali attività di collaborazione internazionale delle forze di polizia, quali INTERPOL (*International Criminal Police Organization*) e EUROPOL¹⁷.

¹⁵ "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

¹⁶ Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)".

¹⁷ Legge 23 marzo 1998, n. 93, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e del Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996".

Documenti all'esame delle istituzioni dell'UE

Il Consiglio giustizia e affari interni dell'8-9 novembre 2010 ha adottato conclusioni riguardanti l'elaborazione e l'attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. In particolare il ciclo politico relativo agli anni 2011-2013 si articolerà in 4 tappe:

- elaborazione degli impegni politici in base ai dati elaborati da Europol nella Valutazione relativa alla minaccia rappresentata per l'Unione europea dalla grande criminalità organizzata (Valutazione SOCTA UE);
- individuazione da parte del Consiglio di un numero ristretto di priorità, sia a livello regionale che paneuropeo. Per ognuna delle priorità la Commissione, gli esperti delle agenzie UE e degli Stati membri definiranno un piano strategico pluriennale;
- attuazione dei piani d'azione operativi annuali ad opera degli Stati membri e delle agenzie UE. La validità dei piani d'azione operativi annuali sarà oggetto di valutazione ad opera del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), istituito in seno al Consiglio ai sensi dell'art. 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- valutazione generale dei risultati raggiunti a fine ciclo, in vista della elaborazione di una nuova strategia per il periodo successivo, 2014-2017.

La strategia di lotta alla criminalità organizzata si inserisce nel quadro di elaborazione della Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, come prevista dal Programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del dicembre 2009. La comunicazione sulla strategia di sicurezza interna è stata adottata dalla Commissione europea il 22 novembre 2010 e presentata al Consiglio giustizia e affari interni del 2-3 dicembre 2010.

Articolo 6

(Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Testo del decreto-legge

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n.136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. *Identico.*

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge **13 agosto 2010**, n.136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della **medesima** legge n. 136 del 2010, **come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto**, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge **di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010, e successive modificazioni.**

3. *Identico.*

118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e l'espressione: «possono essere utilizzati **anche** strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

4. *Identico.*

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e l'espressione: «possono essere utilizzati **sistemi** diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Il Capo III del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta dall'art. 3 del c.d. Piano straordinario antimafia di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136¹⁸.

¹⁸ "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Il predetto art. 3 ha introdotto norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.

Le disposizioni impongono ai soggetti interessati di utilizzare – salvo eccezioni specificamente indicate – conti correnti dedicati alle pubbliche commesse, ove appoggiare i relativi movimenti finanziari, e di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili, specificamente tramite bonifico bancario o postale.

La tracciabilità dei flussi finanziari è altresì tutelata mediante l'obbligo di indicare il Codice unico di progetto – CUP, assegnato a ciascun investimento pubblico sottostante alle commesse pubbliche, al momento del pagamento relativo a ciascuna transazione effettuata in seno ai relativi interventi.

Con una circolare del Ministero degli interni del 9 settembre 2010 n. 13001/118/Gab¹⁹, indirizzata a tutti i Prefetti, erano stati forniti alcuni chiarimenti sull'applicabilità delle nuove norme. In particolare è stato chiarito che le nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici, si applicano ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (ossia a decorrere dal 7 settembre 2010).

In particolare l'**articolo 6** reca norme di interpretazione autentica e disposizioni relative all'efficacia temporale dell'art. 3 della legge 136/2010, volte ad ovviare alla mancanza di una disciplina transitoria (si segnala fin d'ora che l'art. 3 della legge 136/2010 viene inoltre novellato dall'art. 7 del decreto-legge in esame).

In particolare, il **comma 1** specifica che le norme recate dall'art. 3 si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 136/2010, nonché ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

La legge 136/2010 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 23 agosto 2010, n. 196. In mancanza di indicazioni difformi, essa è entrata in vigore il 7 settembre 2010, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per quanto concerne invece i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 136/2010, nonché i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, il **comma 2** (nella formulazione originaria del decreto-legge) ne dispone l'adeguamento alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**come modificate dall'art. 7 del decreto-legge in esame**) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

La Camera dei deputati ha modificato la durata del periodo transitorio per i contratti già in essere, disponendo che il suddetto termine di 180 giorni decorra invece dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

¹⁹ <http://www.anci.emilia-romagna.it/Lists/Novit/Attachments/65/circolare%2013001-118%20Gab.pdf>

La Camera ha inoltre stabilito che le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge 136/2010 si intendono automaticamente inserite nei contratti, ai sensi dell'art. 1374 c.c..

I richiamati commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge 136/2010 stabiliscono che la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (comma 8, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge in esame). La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (comma 9).

L'art. 1374 c.c., in materia di integrazione del contratto, stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Il **comma 3** chiarisce il perimetro dei soggetti obbligati alla tracciabilità finanziaria negli appalti.

In particolare l'espressione "*filiera delle imprese*" - indicata nei commi 1 e 9 dell'art. 3 della legge 136/2010 (v. *supra*) - viene considerata alla stregua dei subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 163/2006 è considerato "subappalto" qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il **comma 4** reca l'interpretazione autentica del comma 1 del predetto art. 3, chiarificando le prescrizioni in tema di obbligo di utilizzo di uno o più conti

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

La disposizione precisa che la locuzione “*anche in via non esclusiva*” si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse purché, per ciascuna commessa, siano comunicati alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Il successivo **comma 5** reca l’interpretazione autentica delle disposizioni del comma 3 del citato art. 3, che prevede un regime parzialmente derogatorio per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero per i pagamenti che riguardano tributi: in particolare, i contraenti sono autorizzati a usare anche strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per quanto poi riguarda le spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

Con la disposizione in esame, si precisa che i riferimenti agli strumenti e ai sistemi diversi (in particolare, l’espressione “*eseguiti anche con strumenti diversi*” di cui al comma 3, primo periodo, e l’espressione “*possono essere utilizzati sistemi diversi*” di cui al comma 3, secondo periodo) si interpretano nel senso che i contraenti sono autorizzati all’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Articolo 7

(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
<p>1. Alla legge 13 agosto 2010, n.136, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 3,</p> <p>1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;</p> <p>2) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;</p>	<p>1. <i>Identico:</i></p> <p>a)<i>identica,</i></p> <p>1) al comma 1, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;</p> <p>2) <i>identico;</i></p> <p>2-bis) al comma 3, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale</p>

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il codice unico di progetto (CUP).»;

5) il comma 6 è abrogato;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti»;

3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti **di incasso o** di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

4) *identico*:

«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, il codice unico di progetto (CUP). **In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»;**

5) *identico*;

6) *identico*;

Testo del decreto-legge
—————Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati
—————

«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Il mancato utilizzo del

7) *identico*;

8) *identico*:

«9-bis. Il mancato utilizzo del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni **costituisce causa di** risoluzione del contratto.»;

b) all'articolo 6:

b)identico:

01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 9-bis»;

02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

03) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»;

04) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ciascun accredito»;

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

1) *identico*;

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n.689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.».

2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

2) *identico*.

«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».

L'**articolo 7**, con alcune modifiche agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136²⁰, modifica la disciplina della tracciabilità dei finanziaria negli appalti (sulla quale si rinvia alla scheda di lettura relativa all'art. 6 del provvedimento in esame) ed integra il relativo sistema sanzionatorio.

In particolare, la **lettera a)** apporta numerose modifiche all'art. 3 della legge 136/2010.

²⁰ "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Il **punto 1)** ammette altri sistemi di pagamento (**e di incasso, a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati**) oltre al bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni.

Analogamente, il **punto 2)** ammette altri mezzi di pagamento oltre al bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche per i pagamenti degli stipendi destinati ai dipendenti dell'appaltatore, dei consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche.

Il **punto 2-bis), introdotto dalla Camera dei deputati**, innalza a 1.500 euro il limite, attualmente previsto a 500 euro, delle spese giornaliere per le quali possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Esso prevede inoltre che l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

Il **punto 3)** ammette mezzi di pagamento (**e di incasso, a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati**) diversi dal bonifico bancario o postale, qualora sia necessario ricorrere a somme provenienti da conti correnti dedicati per il pagamento di spese estranee ai lavori, servizi e forniture, che possono essere successivamente reintegrati mediante detti mezzi.

Il **punto 4)**, sostituendo il comma 5, stabilisce che in ogni transazione dovrà essere inserito il CIG (codice identificativo gara) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. Il Codice unitario del progetto (CUP), contrariamente a quanto era previsto originariamente dalla legge 136/2010, dovrà essere indicato solo qualora ne sia prevista l'obbligatorietà ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3²¹. Al fine di ovviare ad un problema di carattere tecnico, **la Camera dei deputati ha previsto** che in regime transitorio, e sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e delle poste, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

²¹ "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

Si ricorda che l'art. 11 della legge 3/2003 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica al CIPE. Per il sistema relativo all'attribuzione del CUP è stata quindi emanata la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143/2002.

In relazione al CIG, si rammenta che tale codice ha il pregio di essere già obbligatorio per ogni appalto (e, quindi, anche per servizi e forniture) perché viene già oggi rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti sia per versare la tassa sulle gare, sia per tracciare, a sua volta, la gara stessa.

Il **punto 5)** ha abrogato il comma 6 dell'art. 3 della legge 136/2010, il quale prevedeva che la stazione appaltante richiedesse il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **punto 6)** prevede che i soggetti economici tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità con il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono altresì comunicare, nel caso di conti correnti già esistenti, i dati dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il **punto 7)** sostituisce il comma 8, prevedendo l'obbligo per l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di darne comunicazione immediata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

E' stato invece soppresso il periodo che prevedeva che il contratto dovesse essere munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a..

Il nuovo comma *9-bis*, introdotto dal **punto 8)**, dispone che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. **La Camera dei deputati ha riformulato il comma in esame**, prevedendo che il mancato utilizzo costituisca causa di risoluzione del contratto.

La **lettera b)** dell'articolo in esame modifica l'art. 6 della legge 136/2010, integrando il sistema sanzionatorio del sistema di tracciabilità.

I **punti 01), 02), 03) e 04)**, inseriti dalla Camera dei deputati, recano modifiche conseguenti alle modifiche apportate dalla lettera a) dell'articolo in esame all'art. 3 della legge 136/2010.

Il **punto 1)** prevede che, in deroga a quanto disposto dall'art. 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689²², le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tracciabilità vengano applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, primo comma, della citata legge 689/1981, l'opposizione venga proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

Si rammenta che l'art. 17, quinto comma, della legge 689/1981 dispone che l'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione e il successivo art. 22, primo comma, prevede che contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il **punto 2)** introduce l'obbligo per l'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, di informare il prefetto territorialmente competente sui fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità.

²² "Modifiche al sistema penale".

Articolo 8

(Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

1. *Identico:*

«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, **ove le ritenga necessarie**, dispone, **fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4**, le misure **adeguate per assicurare** il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

L'**articolo 8**, sostituendo il comma 9 dell'art. 54 del Testo unico degli enti locali²³ (di seguito, il "T.u.e.l."), stabilisce, nella formulazione originaria del decreto-legge in esame, che il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle forze di polizia ai fini dell'attuazione delle ordinanze adottate dai sindaci ai sensi del medesimo art. 54.

Mantiene, altresì, fermo quanto già previsto nel testo previgente del comma 9 ai sensi del quale il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare

²³ Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

In generale, si ricorda che, ai sensi dell'art. 54 del T.u.e.l. (che disciplina le "*Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*"), come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92²⁴ (parte del c.d. pacchetto sicurezza del 2008), il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, "*anche contingibili e urgenti*" nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti in questione sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti suddetti.

Il comma 9 dell'art. 54 del T.u.e.l., stabiliva, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, che nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi del medesimo articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

L'articolo 8 in esame è stato oggetto di un approfondito dibattito alla Camera dei deputati, vertente, in particolare, sul rischio che la formulazione originaria del decreto-legge determinasse il rischio di una subordinazione del prefetto rispetto al sindaco, in violazione del riparto di competenze operato dalla Costituzione in materia di ordine pubblico e sicurezza.

²⁴ "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Per scongiurare una tale eventualità, **la Camera ha apportato le seguenti modifiche.**

In primo luogo, ha chiarito che il soggetto che deve stabilire se il concorso delle forze di polizia sia necessario o meno è il prefetto (mentre la formulazione originaria non è chiara sul punto).

In secondo luogo, viene fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 che, come si è detto, prevede che le ordinanze "anche contingibili ed urgenti", adottate dal Sindaco al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana debbano essere preventivamente comunicate al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Infine, è stata modificata la rubrica dell'articolo in esame, chiarendo che esso riguarda l'attuazione dei provvedimenti adottati dal sindaco quale ufficiale del Governo.

Articolo 9

(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa **ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.**».

L'articolo 9 novella l'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative accessorie.

Il testo dell'articolo 20 disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie da parte dell'autorità amministrativa o del giudice penale con la sentenza di condanna. Il terzo comma della disposizione in particolare disciplina, rispettivamente, la possibilità per le autorità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e l'obbligo di disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In base al quarto comma è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, con il limite, previsto dal quinto comma, di cosa appartenente a persona estranea alla violazione

amministrativa e a condizione che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.²⁵

Il comma aggiuntivo introdotto dall'articolo in commento delinea un'ulteriore ipotesi di confisca amministrativa obbligatoria, che opera con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e alle cose che ne sono il prodotto, a condizione che le violazioni:

- siano gravi o reiterate;
- riguardino la materia della tutela del lavoro, dell'igiene sui luoghi di lavoro e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Come nell'ipotesi contemplata dagli attuali quarto e quinto comma, la confisca deve essere sempre disposta, anche in mancanza dell'ordinanza ingiunzione di pagamento (in particolare nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) e non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione ovvero - ipotesi aggiunta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata, secondo le disposizioni vigenti.

²⁵ Il successivo articolo 21 della legge n. 689 del 1981 disciplina speciali casi di confisca di veicoli a motore o natanti; l'articolo 22 disciplina il procedimento di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca.

Articolo 10

(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie e altri incarichi speciali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

1.*Identico:*

«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in

«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, **i prefetti**, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento **della** dotazione organica, **possono essere** collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. **I prefetti**, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia **è reso indisponibile** un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, **equivalente** dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico

disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».

accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».

L'**articolo 10** prevede il collocamento in disponibilità dei viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti per l'espletamento di incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza.

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo in esame, rendendo facoltativo il collocamento in disponibilità e estendendo la previsione anche ai prefetti. Dalla rubrica dell'articolo è inoltre eliminato il riferimento ai comuni sciolti per infiltrazione mafiosa.

In particolare, viene introdotto un comma *2-bis* nell'art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139²⁶, che disciplina il rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

Si ricorda che l'art. 12, comma 2, del suddetto decreto legislativo 139/2000 prevede che i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati con decreto del Ministro dell'interno, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.

Il nuovo comma *2-bis* prevede che per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3% nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione è applicabile ad un massimo di 21 viceprefetti e di 27 viceprefetti aggiunti.

Gli incarichi speciali cui fa riferimento la disposizione coincidono presumibilmente con gli incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'interno, previsti dall'art. 12, comma 2.

Come si è anticipato, la Camera dei deputati, ha reso facoltativo il collocamento in disponibilità e ha esteso la previsione anche ai prefetti.

²⁶ "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266".

Il collocamento in disponibilità è prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno.

Poiché l'articolo in commento non reca di disposizioni in merito alla rinnovabilità della proroga, quest'ultima non sembrerebbe potersi intendere come rinnovabile.

I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno.

I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è reso indisponibile un numero di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalente dal punto di vista finanziario.

Si osserva che non risulta chiaro il trattamento giuridico ed economico che si applica ai soggetti collocati in disponibilità.

La norma in esame non reca inoltre disposizioni relative alla qualifica di spettanza al momento della cessazione del collocamento in disponibilità, né specifica le conseguenze di detta cessazione sull'indisponibilità di posti nella qualifica iniziale.

Viene infine rimessa alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.

Si segnala, infine che, disposizioni di contenuto analogo sono già previste per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 64 decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334²⁷ e art. 74 decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217²⁸).

²⁷ "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78".

²⁸ "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252".

Articolo 11
(Entrata in vigore)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2010.

L'**articolo 11** fissa la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame nel giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 12 novembre 2010).

TESTO A FRONTE

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)

Comma 1

Legge 13 dicembre 1989, n. 401	
<i>Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive</i>	
Articolo 8	
<i>Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è,	1-bis. <i>Identico.</i>

Legge 13 dicembre 1989, n. 401	
<i>Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive</i>	
Articolo 8	
<i>Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.	
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.	1-ter. <i>Identico.</i>
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.	1-quater. <i>Identico.</i>
	1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013.

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)

Comma 2

<p>Decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41</p> <p><i>Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive</i></p>	
<p>Articolo 1</p> <p><i>Misure per la sicurezza degli impianti sportivi</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-<i>quater</i> del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte in assenza di pubblico. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-<i>octies</i> del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorchè l'impianto sportivo risulterà</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41	
<i>Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive</i>	
Articolo 1 <i>Misure per la sicurezza degli impianti sportivi</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1- <i>quater</i> del citato decreto-legge n. 28 del 2003.	
2. All'articolo 1- <i>quater</i> del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: «7- <i>bis</i> . È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1- <i>quinqies</i> .».	2. <i>Identico.</i>
3. I divieti di cui all'articolo 1- <i>quater</i> , comma 7- <i>bis</i> , del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla	3. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41	
<i>Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive</i>	
Articolo 1 <i>Misure per la sicurezza degli impianti sportivi</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.	
3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1- <i>quater</i> del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.	3-bis. <i>Identico.</i>
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.	3-ter. <i>Identico.</i>
3- <i>quater</i> . Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.	3- <i>quater</i> . <i>Identico.</i>
3- <i>quinqüies</i> . È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di	3- <i>quinqüies</i> . <i>Identico.</i>

<p>Decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41</p> <p><i>Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive</i></p>	
<p>Articolo 1</p> <p><i>Misure per la sicurezza degli impianti sportivi</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-<i>quater</i>. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.</p>	
	<p>3-<i>sexies</i>. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-<i>quinquies</i> si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-<i>ter</i>, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-<i>ter</i>.</p>

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)

Comma 1

<p>Decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41</p> <p><i>Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive</i></p>	
<p>Articolo 2-ter</p> <p><i>Norme sul personale addetto agli impianti sportivi</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri</p>

<p>Decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41</p> <p><i>Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive</i></p>	
<p>Articolo 2-ter</p> <p><i>Norme sul personale addetto agli impianti sportivi</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
	<p>servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.</p>
<p>2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)

Comma 3

<p>Legge 13 dicembre 1989, n. 401</p> <p><i>Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive</i></p>	
<p>Articolo 6-<i>quater</i></p> <p><i>Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>	<p>1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>
<p>1-<i>bis</i>. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal</p>	<p>1-<i>bis</i>. <i>Identico.</i></p>

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive</i>	
<i>Articolo 6-quater</i> <i>Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.	

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi)

Comma 4

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 <i>Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
	<p>Articolo 6-quinquies <i>(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive)</i></p> <p>1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-<i>quater</i> del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-<i>ter</i> del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-<i>quater</i>.</p>

Articolo 3

(Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Comma 1, lettera a)

<p>Legge 31 maggio 1965, n. 575</p> <p><i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i></p>	
<p>Articolo 2-undecies</p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2-<i>sexies</i> versa all'ufficio del registro:</p> <p><i>a)</i> le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;</p> <p><i>b)</i> le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;</p> <p><i>c)</i> le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.	
2. I beni immobili sono:	<i>2. Identico:</i>
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;	<i>a) identica;</i>
	<i>a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;</i>
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente,	b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente,

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
<p>deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere</p>	<p>deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono</p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;	essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.	c) <i>identica.</i>
	2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
	dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
<p>2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni</p>	<p>2-bis. <i>Identico.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
<i>Articolo 2-undecies</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
<p>bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.</p>	
<p><i>2-ter.</i> Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma <i>2-bis</i>.</p>	<p><i>2-ter. Identico.</i></p>
<p><i>2-quater.</i> Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle</p>	<p><i>2-quater. Identico.</i></p>

<p>Legge 31 maggio 1965, n. 575</p> <p><i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i></p>	
<p>Articolo 2-undecies</p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-<i>bis</i> del presente articolo.</p>	
<p>3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:</p> <p><i>a)</i> all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;</p> <p><i>b)</i> alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<p>Legge 31 maggio 1965, n. 575</p> <p><i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i></p>	
<p>Articolo 2-undecies</p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;</p> <p>c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).</p>	
<p>3-bis. I beni mobili, anche, iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>4. [Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3</p>	<p>4. <i>Abrogato.</i></p>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-undecies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
dell'articolo 2- <i>nonies</i> , entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2- <i>decies</i> . Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata. <i>Comma abrogato dal numero 7) della lettera f) del comma 1 dell'art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, come sostituito dalla relativa legge di conversione]</i>	
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> , nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.	5. <i>Identico.</i>
5- <i>bis</i> . Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2- <i>bis</i> , al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per	5- <i>bis</i> . <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
<i>Articolo 2-undecies</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.	
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio.	6. <i>Identico.</i>
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2- <i>decies</i> e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.	7. <i>Identico.</i>
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.	8. <i>Identico.</i>

Articolo 3

(Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Comma 1, lettera b)

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-sexies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.	1. <i>Identico.</i>
2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.	2. <i>Identico.</i>
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il	3. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-sexies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.	
4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.	4. <i>Identico.</i>
5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.	5. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-sexies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.	6. <i>Identico.</i>
7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.	7. <i>Identico.</i>
8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di	8. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-sexies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.	
9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.	9. <i>Identico.</i>
10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.	10. <i>Identico.</i>
11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.	11. <i>Identico.</i>
12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività	12. <i>Identico.</i>

Legge 31 maggio 1965, n. 575	
<i>Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere</i>	
Articolo 2-sexies	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.	
13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.	13. <i>Identico.</i>
14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.	14. <i>Identico.</i>
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.	15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 3

(Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Comma 2, lettere a) e a-bis)

<p>Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50</p> <p><i>Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i></p>	
<p>Articolo 3</p> <p><i>Attribuzioni degli organi dell'Agenzia</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50	
<i>Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i>	
Articolo 3 <i>Attribuzioni degli organi dell'Agenzia</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.	
3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.	3. <i>Identico.</i>
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:	4. <i>Identico:</i>
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;	a) <i>identica;</i>
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della	b) <i>identica;</i>

Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50	
<i>Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i>	
Articolo 3 <i>Attribuzioni degli organi dell'Agenzia</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
confisca;	
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;	c) <i>identica</i> ;
	c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;
d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;	d) <i>identica</i> ;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;	e) <i>identica</i> ;
f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;	f) <i>identica</i> ;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;	g) <i>identica</i> ;
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente	h) <i>identica</i> ;

<p>Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50</p> <p><i>Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i></p>	
<p>Articolo 3</p> <p><i>Attribuzioni degli organi dell'Agenzia</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
decreto;	
<p>i) provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;</p>	<p>i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</p>
<p>l) adotta un regolamento di organizzazione interna.</p>	<p>l) <i>identica.</i></p>
<p>5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Il collegio dei revisori provvede:</p> <p>a) al riscontro degli atti di gestione;</p> <p>b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;</p> <p>c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

Articolo 3

(Interventi urgenti a sostegno dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Comma 2, lettera b)

<p>Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50</p> <p><i>Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i></p>	
<p>Articolo 7</p> <p><i>Disciplina transitoria</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:</p> <p>a) la dotazione organica dell’Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza;</p> <p>b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’attività</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50	
<i>Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i>	
Articolo 7 <i>Disciplina transitoria</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.	
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i> , pendenti alla stessa data.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica	3-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50	
<i>Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i>	
Articolo 7 <i>Disciplina transitoria</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.	
3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto	3-ter. <i>Identico.</i>

<p>Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50</p> <p><i>Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i></p>	
<p>Articolo 7 <i>Disciplina transitoria</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.</p>	
	<p>3-quater. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.</p>

Articolo 4

(Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale)

Comma 1

<p>Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 luglio 2002, n. 133</p> <p><i>Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno</i></p>	
<p>Articolo 3</p> <p><i>Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.</p>	<p>1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.</p>

Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 luglio 2002, n. 133

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

Articolo 3

Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale

Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.	2. <i>Identico.</i>

Articolo 7

(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Comma 1, lettera a)

Legge 13 agosto 2010, n. 136	
<i>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</i>	
Articolo 3	
<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
<p>1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.</p>	<p>1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.</p>

Legge 13 agosto 2010, n. 136	
<i>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</i>	
Articolo 3	
<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
<p>2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.</p>	<p>2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.</p>
<p>3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.</p>	<p>3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più</p>

Legge 13 agosto 2010, n. 136	
<i>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</i>	
Articolo 3	
<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
	dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.	4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.	5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP,	6. <i>Abrogato.</i>

Legge 13 agosto 2010, n. 136	
<i>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</i>	
Articolo 3 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.	
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia	8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

<p>Legge 13 agosto 2010, n. 136</p> <p><i>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</i></p>	
<p>Articolo 3</p> <p><i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.</p>	<p>provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.</p>
<p>9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
	<p>9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.</p>

Articolo 7

(Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Comma 1, lettera b)

Legge 13 agosto 2010, n. 136	
<i>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</i>	
Articolo 6 <i>Sanzioni</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
<p>1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.</p>	<p>1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.</p>
<p>2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico</p>	<p>2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della</p>

Legge 13 agosto 2010, n. 136	
<i>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</i>	
Articolo 6 <i>Sanzioni</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.	transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all' articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.	3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4 , comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all' articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.	4. <i>Identico.</i>
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.	5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni

<p>Legge 13 agosto 2010, n. 136</p> <p><i>Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia</i></p>	
<p>Articolo 6</p> <p><i>Sanzioni</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
	<p>amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.</p>
	<p>5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.</p>

Articolo 8

(Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Comma 1

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 54	
<i>Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
<p>1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:</p> <p><i>a)</i> all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;</p> <p><i>b)</i> allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;</p> <p><i>c)</i> alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 54	
<i>Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.	
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.	4-bis. <i>Identico.</i>
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello	5-bis. <i>Identico.</i>

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 54	
<i>Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.	
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.	6. <i>Identico.</i>
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.	7. <i>Identico.</i>
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.	8. <i>Identico.</i>
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti	Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone,

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 54	
<i>Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.	fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.	10. <i>Identico.</i>
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.	11. <i>Identico.</i>
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.	12. <i>Identico.</i>

Articolo 9

(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca)

Comma 1

<p>Legge 24 novembre 1981, n. 689</p> <p><i>Modifiche al sistema penale</i></p> <p>Articolo 20</p> <p><i>Sanzioni amministrative accessorie</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Legge 24 novembre 1981, n. 689 <i>Modifiche al sistema penale</i>	
Articolo 20 <i>Sanzioni amministrative accessorie</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
persone cui è ingiunto il pagamento.	
	In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.	<i>Identico.</i>
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.	<i>Identico.</i>

Articolo 10

(Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie e altri incarichi speciali)

Comma 1

Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139	
<i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266</i>	
Articolo 12	
<i>Conferimento dei posti di funzione</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
<p>1. Gli incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonché gli incarichi di titolare dell'ufficio territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei prefetti.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<p>Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139</p> <p><i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266</i></p>	
<p>Articolo 12</p> <p><i>Conferimento dei posti di funzione</i></p>	
<p>Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010</p>	<p>Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati</p>
<p>del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno.</p>	
	<p>2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica, possono essere collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, equivalente dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico</p>

Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139	
<i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266</i>	
Articolo 12	
<i>Conferimento dei posti di funzione</i>	
Testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187 del 2010	Testo modificato dal decreto legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati
	accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e, nell'ambito degli uffici territoriali del governo, dal prefetto in sede.	3. <i>Identico.</i>
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative funzioni. Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di nuovi incarichi di funzione.	4. <i>Identico.</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi

253	Testo a fronte	Atto del Governo n. 287 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
254	Dossier	Atto del Governo n. 286 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi"
255	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2396 "Modifiche all'art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida"
256	Dossier	Atto del Governo n. 289. Schema di decreto legislativo recante: "Abrogazione di disposizioni legislative statali"
257	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2011: A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis
258	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
259	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione esteri - Edizione provvisoria
260	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2464 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)
261	Dossier	La decisione di bilancio per il 2011 A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis Profili di competenza della 13 ^a Commissione
262	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1905-B "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".